

(N. 516-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica
nella seduta del 19 luglio 1949*

*modificato dalla IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 27 settembre 1949 (V. Stampato N. 712)*

presentato dal Ministro del Tesoro

(PELLA)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(GRASSI)

col Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

col Ministro dell'Industria e Commercio

(LOMBARDO IVAN MATTEO)

col Ministro delle Finanze

(VANONI)

col Ministro dei Lavori Pubblici

(TUPINI)

e col Ministro della Marina Mercantile

(SARAGAT)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 30 SETTEMBRE 1949

Modifiche al decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, istitutivo del Commissariato per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Per ogni membro del Comitato, chiamato ad assistere il Commissariato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, sono nominati due supplenti che verranno chiamati a sostituire i titolari in caso di loro assenza o di impedimento.

I membri supplenti devono essere scelti fra impiegati di gruppo A della stessa Amministrazione cui appartiene il membro effettivo.

Art. 2.

A far parte dell'ufficio di Segreteria, indicato nell'articolo 3 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, il Ministro per il tesoro può chiamare anche impiegati di ruolo dipendenti da Amministrazioni dello Stato diverse da quelle ivi specificate.

Art. 3.

Le disposizioni previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, per la denuncia al Commissariato dei contratti non ancora definiti, si applicano anche per il periodo dal 13 dicembre 1948 al 31 dicembre 1949.

Art. 4.

Nella denominazione «contratti di guerra» di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, sono compresi i contratti di noleggio e di gestione di navi preordinati alla preparazione ed alla condotta della guerra.

La liquidazione dei rapporti derivanti da contratti di noleggio e di gestione di navi, che non rivestano carattere di contratti di guerra, è di competenza delle Amministrazioni statali interessate. È in ogni caso esclusa la liquidazione di mancato utile e di ogni altra pretesa fondata sul ritardo nella liquidazione.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

A far parte dell'ufficio di Segreteria, indicato nell'articolo 3 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, il Ministro per il tesoro può chiamare anche impiegati di ruolo dipendenti da Amministrazioni dello Stato diverse da quelle ivi specificate e, per quanto si riferisce al personale d'ordine e subalterno, anche personale non di ruolo appartenente ad Amministrazioni statali.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

Identico.

Art. 5.

All'articolo 15 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, è aggiunto il seguente comma:

« I contratti stipulati in base alle norme di cui al decreto legislativo 21 giugno 1940, n. 856 e non ancora registrati, dei quali occorra far produzione davanti al Commissariato, sono esenti da imposta di registro anche se per essi sia già decorso il termine utile per la registrazione ».

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nulla è innovato alle norme regolanti la materia della revisione dei prezzi, che non rientra pertanto nella competenza del commissario liquidatore.

Art. 5.

All'articolo 15 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, è aggiunto il seguente comma:

« I contratti stipulati in base alle norme di cui al regio decreto-legge 21 giugno 1940, numero 856 e non registrati, dei quali occorra far produzione davanti al Commissariato, possono essere ancora registrati con la esenzione di cui all'articolo 20 del decreto medesimo ».

Art. 6.

Identico.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.